

# TUTELA LEGALE INERENTE ALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448

# <u>INDICE</u>

T. Assicurati	2
1.1 Chi sono i soggetti assicurati?	2
2. Termini di durata della copertura della polizza	2
3. Ambito della copertura della polizza	2
3.1. Cosa copre?	2
3.2. Vengono coperte anche le imputazioni dolose?	2
3.3. In quali casi e come opera la garanzia	2
4. Spese	2
4.1. Quali sono le spese coperte?	3
4.2. Quali sono le spese non coperte?	3
5. Estensione territoriale della copertura	4
6. Sinistri	4
6.1 Quando il sinistro è coperto?	
6.2. Cosa fare in caso di sinistro?	5
6.3. Indirizzi e numeri utili	. 5
6.4. Come viene gestito il sinistro?	. 6
7. Cosa succede se non sono piú in servizio?	6
8. Massimali e franchigie	6
9. Cosa succede se ho giá stipulato o stipulo una garanzia che copre ilmedesimo rischio?	6



#### 1. Assicurati

# 1.1 Chi sono i soggetti assicurati?

La copertura assicurativa è diretta a tutto il personale effettivo della Polizia di Stato dei ruoli e qualifiche di seguito indicati:

- ✓ Funzionari delle qualifiche non dirigenziali della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia e qualifiche equiparate
- ✓ Ispettori e qualifiche equiparate
- ✓ Sovrintendenti e qualifiche equiparate
- ✓ Assistenti e Agenti e qualifiche equiparate

# 2. Termini di durata della copertura della polizza

La copertura è attiva dalle ore 24,00 del 14/03/2022 fino alle ore 24 del 14/03/2025.

# 3. Ambito della copertura della polizza

# 3.1. Cosa copre?

La presente copertura tiene indenni gli Assicurati degli oneri che gli stessi devono sostenere per la propria difesa, patrocinio, assistenza legale comprese spese ed onorari di periti sia in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all' espletamento del servizio e/o allo status di appartenente alla Polizia di Stato.

# 3.2. Vengono coperte anche le imputazioni dolose?

Sono espressamente comprese nella garanzia anche le spese relative a procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" o per remissione di querela, o nei casi in cui l'imputato viene assolto perché il fatto non sussiste o non costituisce reato quando l'assicurato non è parte lesa, nei casi di cui all'art. 530 del Codice di Procedura Penale o nei casi definiti con provvedimenti diversi dalla sentenza dell'assoluzione di cui all'art. 530 del Codice di Procedura Penale, qualora venga esclusa la responsabilità dell'assicurato.

Le garanzie di cui sopra vengono prestate anche a favore degli eredi di un Assicurato deceduto che ha in essere una richiesta di rimborso di sinistro.

# 3.3. In quali casi e come opera la garanzia

La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Ente di appartenenza e in via sussidiaria a quanto previsto ai sensi degli art. 32 L .n.152/75 e art. 18 L. n 135/97.

Nei casi di spese non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato la garanzia deve intendersi operativa in eccesso a quanto effettivamente liquidato all'Assicurato da parte dell'Ente di appartenenza.

La Società anticiperà, in attesa della definizione del giudizio, le spese legali e/o peritali che gli assicurati devono sostenere, fermo quanto previsto nelle "esclusioni".

# 4. Spese



# 4.1. Quali sono le spese coperte?

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese:

- ✓ per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- ✓ per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- ✓ di giustizia;
- ✓ degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri con le modalità previste all'articolo 20;
- ✓ per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- ✓ per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- ✓ conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- ✓ di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- ✓ per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- ✓ per il recupero delle spese sostenute dall'assicurato a seguito di fallimento della procedura esecutiva per il recupero delle somme dovute dalla controparte condannata al pagamento delle stesse.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della procedura.

#### 4.2. Quali sono le spese non coperte?

La presente polizza non copre:

- ✓ le spese relative alla difesa in atti e/o fatti in cui venga accertata la responsabilità dell'assicurato per fatto e/o atto commesso con dolo o colpa grave accertate con sentenza passata in giudicato; in tal caso l'Assicurato deve rifondere alla Società quanto da questa eventualmente anticipato
- ✓ il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ✓ gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) ed il contributo unificato;
- ✓ le spese relative a vertenze di diritto tributario e fiscale;
- ✓ le spese per controversie di qualsiasi natura ed oggetto intentate nei confronti dell'Amministrazione;
- ✓ le spese a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, in tutti i casi in cui siano accertati a loro carico e con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo o colpa grave
- √ richieste di risarcimento, oppure garantire il pagamento o l'indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America



- ✓ esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
  - 1. un attacco Cyber;
  - 2. indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico, a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
  - 3. la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
  - 4. qualsiasi quasto o interruzione del servizio fornito:
    - i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
    - ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un Sistema Informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato
- ✓ qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di Dati se conseguenza diretta o indiretta di un Attacco Cyber

# 5. Estensione territoriale della copertura

L'assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada. Per gli equipaggi di volo, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobile della Polizia di Stato ovvero per esigenze operative, tecniche e/o addestrative connesse all'impiego di aeromobile della Polizia di Stato, l'assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

#### 6. Sinistri

# 6.1 Quando il sinistro è coperto?

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione (14/03/2022-14/03/2025). I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo fatto e/o atto di violazione o presunta violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Fermi restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri, la garanzia resta efficace per le denunce di sinistro pervenute alla Società entro 36 mesi dalla cessazione del contratto, purché relative a fatti e/o atti posti in essere durante il periodo di validità dello stesso.

#### Esempio 1



All'Assicurato viene notificato il 29.03.2023 un avviso di garanzia relativo a fatti/atti risalenti al 12.9.2015.

L'insorgenza del sinistro è da intendersi precontrattuale, quindi il sinistro non è in garanzia.

#### Esempio 2

Durante un arresto avvenuto il 01.06.2022 purtroppo il fermato ha un malore e muore.

Agli agenti che hanno effettuato l'operazione viene notificato un avviso di garanzia riferito almedesimo fatto.

Questo è da intendersi come sinistro unico e rientra in garanzia in quanto il fatto è avvenuto nel periodo di validitá dell'assicurazione.

#### Esempio 3

A Mario Rossi agente di Polizia il 14.07.2025 viene notificato un avviso di garanzia per fatti accaduti nel 03.04.2024

La garanzia è operante (entro 36 mesi dalla cessazione del contratto la garanzia resta efficace purché relativi al periodo di validitá contrattuale)

# 6.2. Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile, entro il termine di 90 giorni dall'avvenuta contestazione o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Ente di appartenenza, da tale data decorrera' il termine di prescrizione di due anni come previsto dall'articolo 2952 CC - e deve contenere:

- ✓ Anagrafica completa del Assicurato
- ✓ narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- √ conseguenze dell'evento;
- ✓ generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- ✓ l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;
- ✓ documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Ente di appartenenza o il parere di non congruità dell'Avvocatura di Stato.

#### 6.3. Indirizzi e numeri utili

La documentazione sopra riportata potrá essere inoltrata nelle seguenti modalitá:

- ✓ Tramite indirizzo pec: <u>aperturasinistri@pec.gruppoaec.it</u>
- ✓ Tramite posta elettronica ordinaria: <a href="mailto:dapiran@aecunderwriting.it">dapiran@aecunderwriting.it</a>
- ✓ Tramite posta ordinaria (cartaceo):

AEC SpA

Ufficio Sinistri

Piazza delle Muse 7 – 00197 Roma

Per qualsiasi informazione inerente l'apertura del sinistro, il referente di struttura da contattare è:

Dott.ssa Elena Dapiran Tel: +39 06 45651817

Fax: + 39 06 45443142

Mail: dapiran@aecunderwriting.it

Per informazioni sulla presente garanzia rivolgersi a:

Dott. Daniele Condorelli Mobile: +39 345 6472042



Mail: daniele.condorelli@roland-italia.it

# 6.4. Come viene gestito il sinistro?

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi.

L'assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali e amministrative in vigore. Copia di tale documentazione, ove non siano d'ostacolo motivi di riservatezza o di segreto istruttorio, e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è facoltà delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna della Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Il diritto di scegliere un legale di sua fiducia si estende anche al caso di conflitto di interessi con la Società.

Di tali diritti la Società avvisa l'Assicurato.

La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato.

Eventuali contestazioni o disaccordi tra gli Assicurati e la Società non potranno vedere coinvolto il Contraente (Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato).

# 7. Cosa succede se non sono piú in servizio?

Qualora, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, si sia verificata la cessazione dell'attività svolta dall'Assicurato presso l'Amministrazione di appartenenza, dovuta a pensionamento, o a morte, o a qualsiasi altro motivo ad eccezione del licenziamento per giusta causa, la garanzia è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolti presso la medesima Amministrazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa.

# Esempio:

2022: Mario Rossi agente di Polizia dopo anni di servizio decide di andare in pensione. 2025: Mario Rossi riceve la notifica di un avviso di garanzia per fatti risalenti al 2021 La Garanzia è operante.

#### 8. Massimali e franchigie

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone assicurate, l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di € 500.000,00 per sinistro e nel limite di un Massimale di € 200.000,00 per singolo Assicurato per sinistro.

# 9. Cosa succede se ho giá stipulato o stipulo una garanzia che copre il medesimo rischio?

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse garanzie l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", cioè a coprire quella parte dei danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le eventuali ranchigie convenute.